

Appalti. Le nuove procedure

Nel contratto di disponibilità il pubblico si lega al privato

L'ACCORDO

Con l'intesa l'affidatario mette l'opera a disposizione dell'amministrazione in cambio di canoni, contributi o prezzo di trasferimento

Alberto Barbiero

Il pacchetto normativo contenuto nei decreti sulle liberalizzazioni e sulle semplificazioni ha prodotto molte innovazioni nel Codice dei contratti pubblici, sia procedurali sia relative a nuove soluzioni per definire i rapporti tra stazioni appaltanti e appaltatori.

La nuova configurazione dell'appalto riguarda soprattutto i lavori pubblici, per i quali l'articolo 52 del Dl 1/2012 ha previsto una revisione dell'articolo 93 del Codice, che consente l'aggregazione dei livelli progettuali (preliminare con definitivo e definitivo con esecutivo), a condizione che sia garantita la completezza degli elementi descrittivi e tecnici. Anche l'approvazione del progetto può essere ottimizzata in rapporto all'aggregazione dei livelli, con una scelta di maggior dettaglio.

Questi aspetti incidono anche sulla programmazione, per la quale le nuove disposizioni richiedono che per i lavori sotto al milione di euro di valore sia elaborato almeno uno studio di fattibilità, e per i lavori di importo superiore almeno un progetto preliminare.

Alcune fasi della gestione della procedura selettiva sono state semplificate, con riferimento ai controlli sui requisiti di ordine generale e di capacità (economico-finanziaria e tecnico-professiona-

le), rafforzando le previsioni del Codice sulla banca dati nazionale degli appalti. Questa sarà l'unica fonte di verifica dei requisiti dal 2013, secondo un processo regolato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il riscontro di requisiti secondo le modalità tradizionali, con la collaborazione degli operatori economici concorrenti sarà possibile solo per le informazioni non presenti nella banca dati nazionale.

Un'importante innovazione riguarda anche il procedimento gestito dall'Avcp per l'esclusione dalle gare di un'impresa che abbia reso false dichiarazioni in sede di gara: l'interdizione di un anno è ora riconfigurata come termine massimo deciso dalla stessa Autorità in rapporto alla gravità della situazione rilevata (ad esempio potendo differenziare se la falsa dichiarazione deriva da dolo o da colpa grave).

La selezione dell'appaltatore può condurre ora a nuove forme di relazione con l'amministrazione, maggiormente improntate alla valorizzazione della partnership pubblico-privato.

In tale prospettiva assume rilevanza l'innovazione dell'articolo 44 del Dl 1/2012, con la disciplina del «contratto di disponibilità». In questo rapporto sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo.

Per «messa a disposizione» la norma intende l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione

la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo la manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

La disponibilità dell'opera è retribuibile con tre forme diverse, che vanno dal semplice canone al riconoscimento di un contributo in corso d'opera, sino alla corresponsione di un prezzo di trasferimento.

La sostanziale innovazione rispetto a soluzioni di partnership già presenti nel codice (ad esempio locazione finanziaria o project financing) è rinvenibile nella previsione per cui nel contratto l'affidatario assume il rischio della costruzione (comprensivo della progettazione e dello sviluppo della gara) e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

La finalità realizzativa di opere con elevato livello qualitativo comporta l'utilizzo del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte, mentre sul piano operativo la norma prevede che gli oneri connessi agli eventuali espropri siano considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

